INTEGRAZIONE ALL'ORGANICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, ASSUNZIONI OLTRE ORGANICO E SISTEMAZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE APPALTATRICI

Art. 3

I posti messi a pubblico concorso possono, nelle more del concorso stesso, anziche' rimanere impegnati, essere coperti con gli idonei dei precedenti concorsi pubblici espletati per le stesse qualifiche, fermo restando l'obbligo dell'Azienda ferroviaria di assumere i vincitori del concorso bandito al verificarsi delle vacanze d'organico.

Versione in vigore dal 4 novembre 1971, non più in vigore dal 1 settembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 880
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazione-all-organico-del-personale-ferroviario-assunzioni-oltre/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it